Statuto dell'Associazione «Alleanza per la giustizia»

Art. 1 Nome e sede

Con il nome di «Alleanza per la giustizia» esiste un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile, con sede a Zugo.

Art. 2 Finalità e scopo

L'Associazione è di natura ideale, neutrale sotto il profilo partitico e confessionale e senza scopo di lucro.

L'Associazione si impegna per una giustizia indipendente ed equa a ogni livello e promuove una discussione fattuale, nonché il dialogo tra le parti interessate in ambito sociale, economico e politico. L'Associazione può sostenere movimenti che contribuiscono al conseguimento del proprio obiettivo.

Art. 3 Mezzi finanziari

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- le quote associative, fissate dall'Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo;
- ricavi derivanti da manifestazioni e dal patrimonio dell'Associazione;
- ricavi derivanti da accordi di prestazione conclusi con organizzazioni che perseguono finalità simili;
- liberalità volontarie (sponsorizzazioni, donazioni, legati, ecc.);
- prestiti.

Art. 4 Membri

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione. Il Comitato direttivo delibera sull'ammissione in qualità di membro sulla base di una dichiarazione di adesione. Il rifiuto di una richiesta di adesione non deve essere motivato.

L'adesione decade in caso di dimissioni, esclusione e decesso (per le persone fisiche) o perdita della personalità giuridica (per le persone giuridiche).

Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Comitato direttivo.

I membri che abbiano tenuto una condotta contraria agli interessi dell'Associazione possono essere esclusi dal Comitato direttivo. L'esclusione ha effetto immediato ed è inappellabile.

I membri che perdono tale qualità non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote versate non sono rimborsate.

Art. 5 Quota associativa

La quota annuale che i membri sono tenuti a versare è fissata ogni anno dall'Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo.

I giovani sono esentati dal pagamento della quota associativa fino all'anno in cui compiono il 23° anno di età compreso.

Art. 6 Responsabilità

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei membri per le obbligazioni dell'Associazione.

Art. 7 Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato direttivo;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 8 Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta l'anno. Luogo e data sono decisi dal Comitato direttivo. L'invito e l'ordine del giorno sono trasmessi ai membri 20 giorni prima dell'Assemblea.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea generale presentate dai membri devono essere inoltrate per iscritto al Comitato direttivo entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dall'Assemblea dell'anno precedente, di cui è data lettura solo su esplicita richiesta di almeno un membro;
- approvazione del rapporto annuale del Presidente, del conto annuale e della relazione dei revisori;
- discarico del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione;
- definizione del bilancio annuale e delle quote annuali per l'anno successivo;
- elezione
 - o del Presidente dell'Associazione
 - o degli altri membri del Comitato direttivo
 - o dell'Ufficio di revisione:
- deliberazione sulle istanze presentate;
- revisione parziale e totale dello Statuto;
- deliberazione in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione;
- deliberazione in merito a altre questioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.

Art. 9 Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del Comitato direttivo oppure su proposta di almeno un quinto dei membri. L'invito è trasmesso almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 10 Votazioni

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese per votazione palese a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. L'Assemblea procede a una votazione segreta solo se richiesto esplicitamente dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente.

Le modifiche allo Statuto richiedono l'approvazione di una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Per le elezioni le decisioni sono prese al primo scrutinio a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti (maggioranza assoluta). Negli scrutini successivi le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi (maggioranza relativa). In tal caso sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 11 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri, vale a dire il Presidente, il Vicepresidente e il Cassiere, eletti dall'Assemblea generale per un mandato di tre anni. I membri possono essere rieletti. A eccezione del Presidente, nominato dall'Assemblea generale, il Comitato direttivo si costituisce da sé.

Il Comitato direttivo delibera validamente se sono presenti almeno due membri. Il Comitato direttivo è convocato su proposta del Presidente oppure su richiesta di un membro dello stesso Comitato. In caso di parità dei voti, può decidere il voto del Presidente.

Al Comitato direttivo spettano tutte le competenze non esplicitamente attribuite a un altro organo dell'Associazione. In particolare il Comitato direttivo ha le seguenti competenze:

- a. preparazione e organizzazione delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- b. ammissione ed esclusione dei membri;
- c. contabilità.

Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione all'esterno. Un membro del Comitato direttivo firma insieme al Presidente.

Art. 12 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale può nominare come Ufficio di revisione una persona fisica o giuridica, che non deve necessariamente essere membro dell'Associazione. Il mandato è della durata di tre anni. L'Ufficio di revisione può essere rieletto.

L'Ufficio di revisione controlla la gestione dei conti dell'Associazione e riferisce e propone all'Assemblea generale. L'Ufficio di revisione ha diritto a chiedere in qualsiasi momento di prendere visione dei libri contabili e dei documenti giustificativi per verificare la giacenza di cassa.

Art. 13 Segretariato

Il Comitato direttivo ha facoltà di istituire un Segretariato per la gestione amministrativa.

Il Segretariato sbriga le attività amministrative dell'Associazione, nonché qualsiasi compito affidatogli dal Comitato direttivo e, in particolare, dal Presidente.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria l'approvazione di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Qualora sia deliberato lo scioglimento, il Comitato direttivo provvede alla liquidazione.

Il patrimonio residuante dopo il pagamento dei debiti, delle imposte e delle obbligazioni assunte dall'Associazione è devoluto a uno scopo analogo a quello dell'Associazione su delibera dell'Assemblea generale.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del ed è entrato in vigore in questa data.

Alleanza per la giustizia

II Presidente	II Vicepresidente	
Adrian Gasser		
	II Cassiere	